



PARERE MOTIVATO
n. 142 del 4 Ottobre 2018

OGGETTO: Verifica di Assoggettabilità alla Variante al PRG per l'ampliamento, tramite procedura SUAP, del complesso produttivo della ditta Gi.Di. Meccanica S.p.A. Comune di Vazzola (TV).

L'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS

PREMESSO CHE

- con la Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio ed in materia di paesaggio", la Regione Veneto ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- l'art. 6 comma 3 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale", concernente "procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), per la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC) e s.m.i, prevede che in caso di modifiche minori di piani e programmi che determinino l'uso di piccole aree a livello locale, debba essere posta in essere la procedura di Verifica di Assoggettabilità di cui all'art. 12 del medesimo Decreto;
- l'art. 14 della Legge Regionale 4/2008, per quanto riguarda l'individuazione dell'Autorità Competente a cui spetta l'adozione del provvedimento di Verifica di Assoggettabilità, nonché l'elaborazione del parere motivato di cui agli artt. 12 e 15 del D.lgs 152/2006, stabilisce che sia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del medesimo Decreto, la Commissione Regionale per la VAS, nominata con DGR 1222 del 26.07.16;
- con Deliberazione n. 791 del 31 marzo 2009 la Giunta Regionale ha approvato le indicazioni metodologiche e le procedure di Valutazione Ambientale Strategica secondo gli schemi rappresentati negli allegati alla medesima deliberazione di cui formano parte integrante;
- con la citata delibera 791/2009 la Giunta Regionale ha individuato, quale supporto tecnico-amministrativo alla Commissione Regionale VAS, per la predisposizione delle relative istruttorie, la Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti (ora Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV) nonché per le eventuali finalità di conservazione proprie della Valutazione di Incidenza, il Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi funzione svolta ora dalla Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV);
- con Deliberazione n. 1646 del 7 agosto 2012 la Giunta Regionale ha preso atto del parere della Commissione VAS n. 84/12 che fornisce le linee di indirizzo applicative a seguito del c.d. Decreto Sviluppo;



- con Deliberazione n. 1717 del 3 ottobre 2013 la Giunta Regionale ha preso atto del parere della Commissione VAS n. 73/13 che ha fornito alcune linee di indirizzo applicativo a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 58/2013;
- La Commissione VAS si è riunita in data 4 ottobre 2018 come da nota di convocazione in data 3 ottobre 2018 prot. n.400155;

ESAMINATA la documentazione trasmessa dal Comune di Vazzola con note pec acquisite al protocollo regionale ai nn. 306849 e 306861 del 20.07.2018 e con successiva nota prot. n. 8482 del 20.07.2018 acquisita al prot. regionale n. 313801 del 26.07.2018, relativa alla richiesta di Verifica di Assoggettabilità per la Variante al PRG per l'ampliamento, tramite procedura SUAP, del complesso produttivo della ditta Gi.Di. Meccanica s.p.a.;

PRESO ATTO CHE sono pervenuti i seguenti pareri da parte dei soggetti competenti in materia ambientale:

- Parere n. 15383 del 31.08.18 assunto al prot. reg. al n.356152 del 3.09.18 di Piave Servizi srl;
- Parere n. 159816 del 5.09.18 assunto al prot. reg. al n. 361006 del 5.09.18 dell'ULSS 2;
- Parere n. 17333 del 4.09.18 assunto al prot. reg. al n. 360409 del 5.09.18 della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Venezia e le Province di Belluno, Padova e Treviso;
- Parere n. 3240 del 17.09.18 assunto al prot. reg. al n. 376567 del 17.09.18 del Distretto delle Alpi Orientali;
- Parere del 21.09.18 assunto al prot. reg. al n. 383309 del 21.09.18 di ARPAV.

pubblicati e scaricabili al seguente indirizzo internet <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati>;

ESAMINATI gli atti, comprensivi del RAP, della Valutazione di Incidenza Ambientale n. 156/2018 pubblicata al seguente indirizzo internet: <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati>;

CONSIDERATO CHE l'istanza in oggetto è relativa alla "Variante al PRG per l'ampliamento, tramite procedura SUAP, del complesso produttivo della ditta Gi.Di. Meccanica S.p.A.", in Comune di Vazzola, in applicazione dell'art. 8 del D.P.R. 160/2010 e dell'art. 4 della L.R. 55/2012. La variante ha la finalità di creare le condizioni necessarie per potenziare l'attività produttiva esistente, attività di stampaggio e lavorazioni a freddo di minuteria metallica, riorganizzandola dal punto di vista funzionale così da renderla maggiormente competitiva e performante rispetto al mercato.

Il fulcro dell'intervento di miglioramento dei processi e dei flussi produttivi - logistici, è costituito dalla realizzazione di un magazzino verticale autoportante e automatizzato di oltre 1.300 mq di superficie coperta. La struttura è stata dimensionata per accogliere tutto il materiale circolante in azienda, escludendo il prodotto finito che dovrà muoversi verso i fornitori direttamente senza passare dal magazzino stesso. L'intervento di variante contempla anche la costruzione delle circostanti strutture necessarie ad assicurarne il collegamento funzionale con l'impianto produttivo esistente, per un'ulteriore nuova superficie coperta di oltre 500 mq e l'adeguamento del fabbricato produttivo insistente sul mappale n. 186, che sarà parzialmente demolito e integrato nel ciclo produttivo aziendale. Ai sensi del P.R.G. vigente l'ambito territoriale oggetto della richiesta di SUAP è ricompreso parzialmente nella Z.T.O. D1.1 e nella Z.T.O. E2, coinvolgendo un ambito pianeggiante sito all'interno di un tessuto produttivo già strutturato.



Il SUAP prevede anche la realizzazione di alcune opere di mitigazione principalmente di "schermatura visiva", e attraverso la scelta di cromatismi per la realizzazione del rivestimento del nuovo magazzino, come per altro evidenziato nel richiamato elaborato di progetto "AR-27 - *Mitigazione ambientale*". È prevista la realizzazione di un bacino di invaso a scomparsa della capacità di circa 120 mc per la laminazione delle acque piovane e per regimarne il flusso confluyente nella rete comunale delle acque bianche, in adempimento della specifica Normativa Regionale di settore, oltre alla la viabilità di accesso interna che sarà riorganizzata secondo due direttrici separate, rispettivamente dedicate alla movimentazione delle materie prime e dei prodotti lavorati, al fine della razionalizzazione dei flussi interni e della sicurezza degli operatori. Successivamente, in data 24.09.18, Il Responsabile del Servizio del Comune di Vazzola, relativamente alla pratica in oggetto, ha trasmesso nota di "Precisazioni alla Relazione del R.U.P.", che di seguito si riporta: *"Si fa seguito alla relazione conclusiva dello scrivente R.U.P. trasmessavi con nota prot. 8452 del 20-07-2018 con la quale, per le motivazioni in essa contenute, si esprimeva un parere favorevole al proseguo del procedimento relativo all'approvazione del progetto di ampliamento dell'attività produttiva in questione, posta nell'area urbanizzata industriale di Vazzola, mediante Conferenza dei servizi previa tuttavia la conclusione del procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS. Al riguardo, ed a seguito di ulteriore lettura e di successivo approfondimento degli atti documentali, si evidenzia che le questioni sollevate dalla Provincia di Treviso sul progetto in merito ai vincoli ambientali posti dall'art. 46 delle N.t.O. al P.A.T. adottato inerenti alle "Zone di tutela ai sensi dell'art. 41 della L.R. 11/2004", debbano intendersi in ogni caso superate dalle disposizioni dell'art. 36 "Fasce di rispetto idraulico" delle medesime N.t.O. ed in particolare del punto 36.17 il quale ammette all'interno delle aree urbanizzate (come in questo caso) l'attività edilizia nei limiti previsti dalle norme vigenti in materia idraulica. Detti limiti sono riportati nel P.R.G. vigente e, nel caso in questione, pongono l'ambito di tutela idraulica – e quindi l'inedificabilità – a 15 mt. dall'adiacente corso d'acqua (art. 57 delle N.t.A. al P.R.G.). Ne consegue che l'intervento in progetto, posto ben oltre alla zona di tutela idraulica, sia realizzabile non sussistendo motivi ostativi posti dalle norme di salvaguardia a seguito dell'adozione del P.A.T."*

VISTA la relazione istruttoria predisposta dall'Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV, in data 4 ottobre 2018, che la *"Variante al PRG per l'ampliamento, tramite procedura SUAP, del complesso produttivo della ditta Gi.Di. Meccanica S.p.A."*, in Comune di Vazzola, non debba essere sottoposto a procedura di Valutazione Ambientale Strategica, in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente.

In fase di attuazione, dovranno essere messe in atto tutte le indicazioni, mitigazioni e/o compensazioni previste nel Rapporto Ambientale Preliminare esaminato e con le indicazioni, raccomandazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali consultate, nonché nella relazione istruttoria tecnica VincA n.156/2018.

VISTE

- La Direttiva 2001/42/CE
- La L.R. 11/2004 e s.m.i.
- L'art. 6 co. 3 del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii.
- La DGR 791/2009
- La DGR 1646/2012
- La DGR 1717/2013

**TUTTO CIÒ CONSIDERATO
ESPRIME IL PARERE DI NON ASSOGGETTARE
ALLA PROCEDURA V.A.S.**



la Variante al PRG per l'ampliamento, tramite procedura SUAP, del complesso produttivo della ditta Gi.Di. Meccanica s.p.a. nel Comune di Vazzola, in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente, con le seguenti prescrizioni da ottemperarsi in sede di attuazione:

- devono essere messe in atto tutte le misure di mitigazione e/o compensazione previste nel Rapporto Ambientale Preliminare;
- devono essere recepite le indicazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali consultate;
- devono essere recepiti gli esiti della Valutazione di Incidenza Ambientale:
 - dando atto che non sono state riconosciute dall'autorità regionale per la valutazione di incidenza le fattispecie di non necessità della valutazione di incidenza numero 1, 8 e 10 del paragrafo 2.2 dell'allegato A alla D.G.R. 1400/2017 e che è ammessa l'attuazione degli interventi della presente istanza qualora:
 - A. non sia in contrasto con i divieti e gli obblighi fissati dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii., dalla L.R. n. 1/2007 (allegato E) e dalle DD.G.R. n. 786/2016, 1331/2017, 1709/2017;
 - B. ai sensi dell'art. 12, c.3 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. per gli impianti in natura delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone;
 - C. non sia in contrasto con la disciplina del Testo Unico per l'Ambiente di cui al D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii..

Da ultimo si sottolinea che, in conformità a quanto previsto dal D. Lgs 152/06 parte seconda e ss.mm.ii. e in particolare dagli artt. 4, 5 e 6, la valutazione effettuata ha la finalità di assicurare che l'attuazione del piano/programma, sia compatibile con le condizioni per lo sviluppo sostenibile, nel rispetto della capacità rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse, della salvaguardia della biodiversità e del patrimonio culturale, nell'ottica di un'equa distribuzione dei vantaggi connessi all'attività economica.

La valutazione non attiene a questioni afferenti la procedura urbanistica espletata.

Il Presidente
della Commissione Regionale VAS
(Direttore della Direzione Commissioni Valutazioni)
Dott. Luigi Masia

Il presente parere è controfirmato anche dal Direttore dell'Unità Organizzativa Commissioni (VAS – VINCA – NUVV) quale responsabile del procedimento amministrativo

Il Direttore di UO
Commissioni VAS VinCA NUVV
Dott. Geol. Corrado Soccorso

10100

Il presente parere si compone di 4 pagine